

P. E. G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 03 GIU. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 234 del 30 MAG. 2008

Oggetto: Tar Campania – Ricorso Capocefalo Spartico +1 c/ - Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno Trenta del mese di MAGGIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) Ing. Pompilio FORGIONE	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) Dr. Aceto Gianluca	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Cirocco Maria	- Assessore	_____
7) Dr. Falato Carlo	- Assessore	_____
8) dr. Augusto Nicola Simeone	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 28/4/08 il sigg. Capocefalo Spartico e Rubano Lucio agivano in giudizio contro questa Amministrazione per l'annullamento, previa sospensiva, delle delibere di C.P. nn. 21/08, 22/08 e 25/08, nonché degli atti connessi e conseguenti;

Con determina n. 262/08 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tar Campania da Capocefalo Spartico e Rubano Lucio c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 262/08;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 262/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 28/4/08 dinanzi al Tar Campania da Capocefalo Spartico e Rubano Lucio c/ Provincia di Benevento ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 334 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 03 GIU. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 03 GIU. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 19 GIU. 2008
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 19 GIU. 2008.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 19 GIU. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
~~IL SEGRETARIO GENERALE~~
~~(Dott. Gianclaudio IANNELLA)~~

Copia per
 2 SETTORE AVVOCATURA (ex art. 1)
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 x Nucleo di Valutazione 3265
5-6-08
 Conf. Capigruppo

il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

- NAPOLI -

Ricorrono

CAPOCEFALO Spartico, nato a Guardia Sanframondi (BN) il 16/03/1954, C.F.:
CPC SRT 54C16 E249M, e **RUBANO Lucio**, nato a San Lorenzello (BN) il
24/02/1952, C.F. RBN LCU 52B24 H955H, rappresentati e difesi, giusta procura in
calce al presente ricorso, dall'avv. Giuseppe Iannelli, insieme al quale elettivamente
domiciliano in Napoli presso la Segreteria del TAR;



avverso e per l'annullamento, previa sospensiva

- a) della deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 21
27/2/2008, avente ad oggetto: "bilancio di previsione 2008. «1^ vari.
- b) della deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 22
27/2/2008, avente ad oggetto: "legge 10/91 - art. 31, comma 3 -
DD.PP.RR. n. 412/93 e n. 551/99. D.L.vo n. 192/95 e s.m.i. - esercizio e
manutenzione degli impianti termici: controllo e verifiche. Affidamento in
concessione del servizio all'A.S.E.A. provvedimenti";
- c) della deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 25 del
27/2/2008, avente ad oggetto: "affidamento gestione siti museali -
provvedimenti";

di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Fatto

I ricorrenti avv. Spartico Capocefalo e dr. Lucio Rubano sono componenti del
Consiglio Provinciale di Benevento.



008609

29-54
30.4.08

1900

In data 26/2/2008, ricevevano, come tutti gli altri Consiglieri, telegramma a firma del Presidente del Consiglio Provinciale, con cui veniva disposta la convocazione, in via d'urgenza, del Consiglio per le ore 11 del successivo giorno 28.

Inopinatamente, tuttavia, la seduta consiliare veniva poi anticipata alla mattina del giorno 27.

I ricorrenti ricevevano notizia dell'anticipazione soltanto in via informale e comunque solo poche ore prima della seduta.

Pertanto, si rifiutavano di prendere parte ai lavori.

Alla seduta risultavano inoltre assenti altri componenti del Collegio.

Cionostante, il Consiglio assumeva le deliberazioni attualmente impugnate.

Le stesse sono illegittime e vanno annullate, previa sospensiva, per i seguenti motivi in

diritto

VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.

Il funzionamento del Consiglio Provinciale di Benevento è disciplinato da apposito Regolamento, che, come previsto dall'art. 38, comma 2, T.U.E.L., prevede tra l'altro le modalità per la convocazione dei Consiglieri alle adunanze.

L'art. 21 del Regolamento dispone a tal proposito che la convocazione debba avvenire con avviso scritto "indicante il luogo, il giorno e l'ora della seduta, il soggetto promotore dell'iniziativa, gli argomenti da trattare", da inviarsi, anche per telegramma, "almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza" o "nel caso di convocazioni urgenti, [...] almeno ventiquattro ore prima della seduta".

Le formalità previste per la convocazione servono non solo a garantire l'effettiva presenza dei Consiglieri ma anche a dar loro il tempo di assumere, in merito agli argomenti all'ordine del giorno, le informazioni necessarie a prepararsi al dibattito consiliare e a ponderare le proprie scelte di voto.

Nel caso di specie, il telegramma inviato indicava per la seduta la data di giovedì 28 febbraio.

Tuttavia, la seduta non si teneva il giorno indicato nel telegramma di convocazione, ma il giorno precedente (mercoledì 27 febbraio).

E' per questo che i ricorrenti, pur avendo informalmente appreso dell'anticipazione della seduta, si rifiutavano di partecipare alla stessa.

Infatti, l'irritualità della convocazione non li metteva in grado di essere sufficientemente informati sugli argomenti in discussione e in particolare sugli argomenti oggetto delle delibere attualmente impugnate, i quali involgevano questioni delicate dal punto di vista della legittimità e dell'opportunità politica e potevano essere approfonditi soltanto previa visione di copiosa e complessa documentazione.

Inoltre, alla seduta, oltre che i ricorrenti, risultavano assenti altri Consiglieri (come in particolare il consigliere Stefano Napolitano) e dunque, difettando un rituale avviso di convocazione, doveva ritenersi viziata la stessa costituzione del Collegio. Infatti, affinché un qualsiasi organo collegiale possa dirsi ritualmente costituito è necessario che tutti gli aventi diritto siano presenti o, in mancanza, che tutti siano stati ritualmente convocati all'adunanza. Altrimenti, l'organo, non essendo ritualmente costituito, non può esprimere alcuna deliberazione. La giurisprudenza ha chiarito che "è principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato che presupposto indefettibile per la validità e l'esistenza stessa della delibera di un collegio [...] è che

tutti i componenti siano stati debitamente convocati e non soltanto che la decisione sia adottata con la maggioranza dei componenti stessi prevista dalla legge” (Cass. civ., SS.UU., 7 dicembre 1999, n. 864; Cass. civ., SS.UU., 20 luglio 1988, n. 4696).

L’avviso di convocazione di un collegio imperfetto ha la funzione di informare i suoi membri dell’oggetto della riunione, affinché possano intervenire (adeguatamente preparati) ovvero decidere di astenersi dal parteciparvi. La relativa omissione non solamente lede le prerogative del membro non avvisato, ma vizia l’intero procedimento, al cui esito è mancata l’espressione di voto di uno o più componenti che vi avrebbero avuto diritto; come illegittimamente è mancato alla formazione della volontà collegiale l’apporto delle loro opinioni. Si tratta con tutta evidenza di un vizio attinente alla costituzione del collegio che si riflette sulla validità delle deliberazioni adottate.

ISTANZA CAUTELARE

I motivi sopra esposti fondano la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.

I denunciati vizi di legittimità sono tanto palesi da giustificare l’annullamento con sentenza in forma abbreviata ai sensi dell’art. 26 L. TAR, della quale si fa sin da ora espressa istanza.

D’altro canto, è evidente che, in mancanza di immediato intervento giurisdizionale, i provvedimenti impugnati troverebbero piena esecuzione vanificando il presente ricorso. Tanto più che, purtroppo, i tempi ordinari per la definizione nel merito sono normalmente anche superiori alla durata del mandato dei consiglieri provinciali.

P.Q.M.

Voglia l'onorevole TAR adito accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare, previa sospensiva, i provvedimenti impugnati. Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 115/02, si dichiara che il valore della causa è indeterminabile.

Avv. Giuseppe Iannelli

Avv. Giuseppe Iannelli

PROCURA SPECIALE

Avv. Giuseppe Iannelli, i sottoscritti Spartico Capocéfalo, nato a Guardia Sanframondi (BN) il 16/03/1954, e Lucio Rubano, nato a San Lorenzello (BN) il 24/02/1952, La nominano e costituiscono loro procuratore e difensore nel giudizio di cui al ricorso che precede, anche per gli atti urgenti e le misure cautelari, nonché per l'eventuale processo esecutivo e per quello di ottemperanza al giudicato. Le conferiamo ogni facoltà di legge ed espressamente quella di transigere e conciliare, nonché quella di proporre motivi aggiunti anche per l'impugnazione di provvedimenti connessi adottati in pendenza del ricorso. Potrà inoltre nominare Suoi sostituti Avvocati in nostro nome e per nostro conto. Riteniamo sin d'ora per rato e fermo il Suo operato ed eleggiamo domicilio con Lei secondo quanto indicato nel ricorso.

Benevento,

F.to Spartico Capocéfalo

F.to Lucio Rubano

Le firme sopra apposte sono autentiche

F.to Avv. Giuseppe Iannelli

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Giuseppe Iannelli, n.q. di cui in atti, io sottoscritto A.U.G., addetto all'U.U.N. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato l'antescritto ricorso a:

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, in Benevento, alla Piazza Castello, ivi portandone e consegnandone copia conforme a mani di

a mani dell'impiegata SFORZA ROSANNA
incaricata alla ricezione atti t.q.

28 APR. 2008

Tribunale di Benevento
UFFICIALE CANCELLARIO B/3
PASQUALE DE NICHELE

Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente - ASEA s.p.a. - in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Benevento, presso la sede sociale, alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori, ivi portandone e consegnandone copia conforme a mani di

Art Sannio Campania s.c.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Benevento, presso la sede sociale, alla Via Clino Ricci n. 1, ivi portandone e consegnandone copia conforme a mani di